

quasi delicti, in cui l'obbligazione di risarcimento era fatta gravare su alcuni soggetti per danni imputabili a colpa altrui ovvero a fatti naturali o animali.²³

La concezione della responsabilità per colpa si è sviluppata ulteriormente grazie all'apporto dei giusnaturalisti del XVII e XVIII secolo e ha avuto una definitiva consacrazione nelle codificazioni moderne.

Sull'affermazione della concezione volontaristica della responsabilità gioco forza fecero non solo la dogmatica cristiana, la quale evidenziava il connotato etico di un sistema della responsabilità incentrato sulla colpa, capace così di valorizzare il comportamento dell'uomo probo e di punire chi deliberatamente disobbedisce, ma anche e soprattutto le correnti di pensiero dominanti nell'Ottocento, che facevano della responsabilità civile un corollario del principio di libertà dell'uomo. Ci si riferisce, in particolare, all'illuminismo giuridico, che sosteneva il criterio di imputazione volontaristico in funzione del riconoscimento della libertà di determinazione dell'agire umano, e all'ideologia liberale, che si muoveva nell'ottica di sanzionare il comportamento umano solo se rimproverabile e, quindi, solo quando volutamente contrastante con una norma di legge.²⁴ Il regime della responsabilità civile si caratterizzava così per uno spiccato connotato sanzionatorio: solo l'uomo colpevole è responsabile.

Il codice napoleonico e le codificazioni ottocentesche che seguirono risentirono fortemente dell'esperienza illuministica e delinearono un sistema di responsabilità fondato sulla colpevolezza. L'art. 1382 del *Code Napoleon*, il paragrafo 823 del BGB, l'art. 1151 del codice civile italiano del 1865 includono il requisito della colpa nel concetto stesso di fatto illecito.²⁵ Tuttavia, già nel codice napoleonico e in quello italiano, che ad esso integralmente si ispira, emergono delle fattispecie di responsabilità che prescindono dalla verifica dell'elemento soggettivo. Nel *Code Napoleon*, l'area della responsabilità senza colpa è ripartita in responsabilità per fatto altrui, per fatto degli animali e per fatto delle cose. In molti casi, si tratta di previsioni che riecheggiano l'antica responsabilità oggettiva del diritto romano. Si consideri, a titolo esemplificativo, la responsabilità per il fatto del dipendente - nel XIV secolo già introdotta nel diritto comune ad opera di Bartolo, uno dei giuristi più autorevoli dell'età intermedia insieme a Baldo - la quale non rappresenta che la variante mo-

Za szkody spowodowane spadającymi przedmiotami z okna lub dachu odpowiada mieszkaniec domu.

²³ Il riferimento è alle seguenti ipotesi: l'azione *de effusis et deiectis*, a tenore della quale chi abita una casa è tenuto a rispondere dei danni arrecati anche se dipendenti da opera altrui; l'azione *de positis aut suspensis*, in base alla quale, a prescindere dall'accertamento della colpa, l'abitante di una casa è tenuto a rispondere dei danni cagionati dalla caduta di oggetti dalla finestra o dal tetto; l'editto *de receptis nau-tarum*, secondo il quale i *nautae*, i *carpones* e gli *stabularii* rispondono dei furti e dei danni che avvengono a carico dei clienti anche per il fatto di terzi, fatta comunque salva la prova liberatoria della forza maggiore. Anche nelle fattispecie di responsabilità per danni cagionati da animali e di responsabilità per danni da edifici sembrava del tutto irrilevante il requisito della colpa.

²⁴ Sul pensiero illuminista si veda R. POUND, *An introduction to the philosophy of law*, New Haven, 1954, p. 79.

²⁵ C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 17, sottolinea come i codici del ventesimo secolo siano ancora "abbagliati dal mito della colpa", che trova espressione nell'affermazione jheringiana "ohne Schuld keine Haftung" (il riferimento è a R. VON JHERING, *Das Schuldmoment im römischen Privatrecht*, Giessen, 1867, trad. it. E. FUSILLO, *Il momento della colpa nel diritto privato romano*, Napoli, Jovene, 1990).